

COMUNE DI AVIGLIANO

Provincia di Potenza

**REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA
DI PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE**

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni, i presupposti e le procedure per l'assunzione, a carico del Comune, degli oneri di difesa connessi all'assistenza processuale a favore dei propri dipendenti, sotto forma di rimborso delle spese legali, nei procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativo-contabile aperti nei confronti degli stessi.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento si applicano al segretario comunale e ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo interminato e determinato, in caso di apertura nei loro confronti di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativo-contabile, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 28 del C.C.N.L. del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 14 settembre 2000.

2. Il patrocinio può essere concesso, per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure. Nel caso di condanna in primo grado, per la concessione del patrocinio dovrà essere posta in essere una nuova valutazione secondo i criteri previsti nei successivi articoli.

3. Il presente regolamento non si applica:

- a soggetti esterni al Comune, anche se componenti di commissioni e organi consultivi;
- ai collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'ente e comunque a coloro che non sono legati da un rapporto di immedesimazione organica con il Comune.

4. Le norme del presente regolamento non trovano applicazione nel caso in cui l'azione giurisdizionale, in sede civile o penale, sia promossa direttamente dall'ente o dal dipendente.

Art. 3

Presupposti del patrocinio legale

1. Il Comune assume la tutela legale e le relative spese in favore dei soggetti indicati all'articolo 2, a condizione che:

- a) vi sia connessione tra l'oggetto del contenzioso e l'attività prestata dal dipendente, e quindi i fatti o gli atti oggetto di giudizio devono risultare imputabili direttamente all'ente locale nell'esercizio della sua attività istituzionale;
- b) non sussista conflitto di interessi con le ragioni del Comune;
- c) non si ravvisi il dolo o la colpa grave nella condotta del dipendente coinvolto;
- d) il giudizio si concluda con esito favorevole.

3. Con riferimento ai giudizi di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei conti, trovano applicazione l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 e l'articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

Art. 4

Presupposti. Imputabilità all'ente

1. Ai sensi della lettera a) del precedente articolo 3, vi è connessione tra l'oggetto del contenzioso e l'attività prestata dal dipendente quando vi è la sussistenza del rapporto organico di servizio e i fatti o gli atti che hanno dato origine al procedimento giudiziario sono in diretto rapporto con le mansioni svolte dal dipendente e connessi ai doveri di ufficio.

Art. 5

Presupposti. Assenza di conflitto di interessi

1. La non sussistenza del conflitto di interesse, di cui alla lettera b) del precedente articolo 3, deve essere accertata anche con riferimento alla rilevanza della condotta del dipendente sotto il profilo disciplinare, con specifico riguardo all'avvio di un procedimento disciplinare per i medesimi fatti e atti che hanno dato origine al procedimento giudiziario, e all'esito dello stesso.

2. Sussiste in ogni caso un conflitto di interessi:

- in presenza di fatti, atti compiuti, e/o fatti dovuti e non compiuti con dolo o colpa grave;
- quando, per il medesimo fatto oggetto di procedimento civile, contabile o penale, l'attivazione dello stesso provenga dal Comune.
- quando, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, il fatto contestato sia rilevante disciplinarmente ed il relativo procedimento si sia concluso con l'irrogazione di una sanzione.

3. La costituzione in giudizio del Comune quale parte civile anche nei confronti del dipendente imputato non integra automaticamente l'ipotesi del conflitto di interesse se il dipendente sia stato assolto con formula piena.

Art. 6

Presupposti. Esito favorevole del giudizio

1. Per "esito favorevole", ai sensi della lettera d) del precedente articolo 3, si intende:

- nel procedimento civile: una sentenza che rigetta le domande avanzate dall'attore e che escluda comunque ogni responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, in capo al dipendente;
- nel procedimento penale: una sentenza di assoluzione piena perché il fatto non sussiste, non costituisce reato o l'imputato non l'ha commesso, compreso il provvedimento di archiviazione disposta per infondatezza della notizia di reato o con formula alla stessa assimilabile; il rimborso è in ogni caso escluso nei casi di assoluzione perché il fatto non costituisce più reato, per prescrizione o nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 531 c.p.p., nonché nei casi in cui il giudizio penale venga definito ai sensi degli articoli 444 e 459 c.p.p.;
- nel procedimento di responsabilità contabile: una sentenza che escluda il danno o che, pur in presenza di un danno erariale, accerti che lo stesso non è stato causato da fatti, atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave dal dipendente in violazione dei suoi doveri d'ufficio, e che comunque lo ritenga esente da responsabilità per danno erariale.

2. Non è consentito il rimborso delle spese legali nei casi di procedimenti penali che, pur escludendo la responsabilità penale del dipendente, sono sorti a seguito di comportamenti illegittimi o in violazione di legge o che hanno determinato un danno patrimoniale o di immagine all'ente, accertati a seguito dell'apertura di un procedimento disciplinare.

Art. 7

Competenze

1. Il provvedimento di riconoscimento, ovvero di diniego, del patrocinio legale è di competenza della Giunta comunale, su proposta della struttura comunale competente in materia di contenzioso, che curerà la verifica sulla sussistenza dei presupposti di cui al precedente articolo 3, assumendo le necessarie informazioni presso il Responsabile dell'Ufficio comunale per i procedimenti disciplinari, per quanto riguarda l'assenza di conflitto di interessi.

TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 8

Istanza per l'ammissione

1. Il dipendente interessato da un procedimento per responsabilità civile, penale o amministrativo-contabile, per essere ammesso al patrocinio legale, deve dare immediata comunicazione all'amministrazione comunale dell'apertura di un procedimento a proprio carico, indicando il nominativo del legale di cui intende avvalersi. La comunicazione deve, in ogni caso, precedere la sottoscrizione del mandato al legale prescelto.

2. L'istanza, redatta in carte semplice e indirizzata al responsabile dell'Ufficio contenzioso, deve contenere, a pena di inammissibilità:

a) l'indicazione del procedimento in cui il dipendente è coinvolto;

b) l'indicazione del legale prescelto, con allegazione del preventivo di spesa, al fine di consentire la previa valutazione della congruità della spesa e, se del caso, l'assunzione dei relativi provvedimenti amministrativi;

c) l'impegno a tenere costantemente aggiornata l'amministrazione comunale degli sviluppi del procedimento di cui trattasi, nonché a comunicare l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento conclusivo del giudizio.

3. Il patrocinio è limitato, in ogni caso, a un solo difensore.

Art. 9

Concessione del patrocinio legale

1. L'istanza di cui all'articolo 8 viene preventivamente esaminata dall'Ufficio comunale competente in materia di contenzioso che verifica la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 3 e seguenti, e, in caso di esito favorevole della verifica, la Giunta comunale adotta apposita deliberazione di concessione del patrocinio legale.
2. In caso di insussistenza dei presupposti per la concessione del patrocinio, l'Ufficio comunale competente in materia di contenzioso indica le ragioni del diniego, dando tempestiva comunicazione al dipendente interessato, al fine di non pregiudicarne la difesa.
3. In caso di concessione del patrocinio legale, l'Ufficio comunale competente in materia di contenzioso provvede all'assunzione della prenotazione di impegno di spesa e aggiorna annualmente tale prenotazione in base allo stato dell'iter del procedimento, richiedendo al dipendente interessato le necessarie informazioni.
4. Il successivo rimborso delle spese legali nel caso contemplato dal precedente comma potrà essere comunque sostenuto dall'ente nei limiti ed alle condizioni disciplinate dal presente regolamento e solo successivamente al passaggio in giudicato del provvedimento che conclude favorevolmente il procedimento, ai sensi dell'articolo 6.

Art. 10

Limiti di compenso rimborsabili

1. La Giunta comunale stabilisce i limiti massimi dell'onere a carico del Comune per l'ammissione al patrocinio legale.
2. Ai fini della liquidazione del rimborso dovrà essere presentata parcella professionale corredata, in copia, di tutti gli atti giustificativi delle varie voci che la compongono, a comprova dell'attività svolta, rimanendo a carico del dipendente l'eventuale differenza tra l'importo massimo liquidabile ai sensi del precedente comma 1 e gli onorari richiesti dal legale con la propria parcella.
3. Nei giudizi civili, in caso di assoluzione con vittoria di spese il dipendente è tenuto a rivalersi sulla controparte. Solo nell'ipotesi di esito negativo del recupero, correttamente attivato e idoneamente documentato, il Comune potrà procedere al rimborso.
4. Nei giudizi contabili, in caso di proscioglimento del dipendente nel merito, il rimborso delle spese legali è effettuato se e nella misura liquidata dal giudice contabile con la sentenza che definisce il giudizio, rimanendo a carico del dipendente l'eventuale differenza tra la somma liquidata in sede giudiziale e gli onorari richiesti dal legale con la propria parcella.

Art. 11

Polizza assicurativa

1. Qualora il dipendente coinvolto in un procedimento per responsabilità civile, penale o amministrativo-contabile sia coperto da apposita polizza assicurativa per le spese legali a carico dell'ente datore di lavoro, il Responsabile della struttura comunale competente per il contenzioso ne dà immediata comunicazione alla Compagnia assicuratrice, sin dal momento dell'avvio del giudizio di cui trattasi, riservandosi di rivalersi sulla stessa in caso di esito favorevole del giudizio.

Art. 12

Norma transitoria

1. Per i procedimenti in corso, per i quali non sia stata formulata istanza ai sensi dell'art. 8 del regolamento, i dipendenti interessati sono tenuti a produrre apposita comunicazione contenente:

a) nel caso di procedimenti non ancora definiti con sentenza:

- copia dell'atto introduttivo del procedimento;
- istanza, seppure tardiva, di ammissione al patrocinio a spese dell'ente con l'indicazione del nominativo del legale cui è stato conferito il mandato;

b) nel caso di procedimenti già definiti con sentenza:

- copia dell'atto introduttivo del procedimento;
- istanza, seppure tardiva, di ammissione al patrocinio a spese dell'ente con l'indicazione del nominativo del legale cui è stato conferito il mandato;
- copia del provvedimento giurisdizionale definitivo;
- ulteriore documentazione che l'interessato ritenga utile a chiarire la correttezza del suo comportamento e/o l'assenza di conflitto di interessi;
- parcella redatta secondo i minimi tariffari e corredata, in copia, di tutti gli atti giustificativi delle varie voci che la compongono, a comprova dell'attività svolta.

2. L'ente si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni previste ex ante per l'insorgenza del diritto al patrocinio, comunicando al dipendente interessato l'esito della valutazione entro sessanta giorni.

3. Resta salvo, in ogni caso, il limite di rimborso per un solo difensore, e comunque nell'ambito degli importi massimi dell'onere a carico dell'ente come fissati dalla Giunta comunale ai sensi del precedente articolo 10.